



- **DIGITALIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

L'obiettivo è rendere la Pubblica Amministrazione la migliore "alleata" di cittadini e imprese, con un'offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili.

**Sei stato nominato Responsabile della Transizione Digitale del tuo Ente?
Hai bisogno di un supporto tecnico, giuridico, informatico per la stesura del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione?**

L'Alpha Service sas è il Partner ideale per l'affiancamento al Responsabile per la Transizione Digitale. Contattaci e riceverai tutte le informazioni necessarie, saremo lieti di aiutarti a raggiungere tutti gli obiettivi indicati dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

- **SCADENZE PER L'RTD**

Così come indicato all'interno delle Linee Guida dedicate all'accessibilità e all'usabilità degli strumenti informatici, le Pubbliche Amministrazioni nella persona del Responsabile per la Transizione Digitale **DEVONO** pubblicare ogni anno:

1-Dichiarazione di Accessibilità» AGID per i Siti web della P.A. con **scadenza 23 settembre**

2-Comunicazione degli obiettivi di Accessibilità» con **scadenza 31 marzo** per verificare l'accessibilità dei contenuti pubblicati alle persone con disabilità, tra le quali **cecità e ipovisione, sordità** e perdita dell'udito, **limitazioni motorie, disabilità del linguaggio, fotosensibilità**, nonché combinazioni di queste, e si migliorerà in parte l'accessibilità anche per chi ha **disturbi dell'apprendimento** e/o **limitazioni cognitive**.

3- Piano Triennale per l'Informatica secondo le direttive AGID

- **IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Chi è il **Responsabile per la Transizione al Digitale**

L'ufficio previsto dall'articolo 17 del CAD è diretto dal **Responsabile per la Transizione al Digitale** (RTD).



In base alla tipologia di ente, il RTD può essere preposto a un ufficio dirigenziale di livello generale (amministrazioni dello Stato) o non generale (altre amministrazioni). La Circolare n. 3/2018 ha integrato la previsione del CAD, stabilendo che, laddove non siano previste posizioni dirigenziali, le funzioni per la transizione al digitale elencate dall'articolo 17 possano essere affidate a un dipendente in posizione apicale, o in alternativa, a un titolare di posizione organizzativa.

In ogni caso, il Responsabile dell'ufficio per la transizione al digitale deve essere dotato di **adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali**.

Nello svolgimento dei suoi compiti, **il RTD risponde direttamente all'organo di vertice politico** (comma 1-ter) o in assenza di questo, al vertice amministrativo dell'ente (comma 1-sexies). Questa previsione pone il RTD in un ruolo gerarchicamente superiore a ogni altro dirigente nell'attuazione di tutte le iniziative dell'amministrazione legate al digitale.

Come **specificato da AgID**, al RTD sono affidati "poteri di impulso e coordinamento nei confronti di tutti gli altri dirigenti nella realizzazione degli atti preparatori e di attuazione delle pianificazioni e programmazioni previste dal Piano Triennale". Inoltre, "questa figura deve essere trasversale a tutta l'organizzazione in modo da poter agire su tutti gli uffici e aree dell'ente".

In base alla Circolare n. 3/2018, il RTD rappresenta il principale interlocutore di AgID e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il monitoraggio e il coordinamento delle attività di trasformazione digitale, nonché per la partecipazione a consultazioni e censimenti previsti dal Piano triennale.

Le funzioni e i poteri del Responsabile per la Transizione al Digitale

Le funzioni previste dall'art. 17 del CAD

Le funzioni del RTD sono elencate dal comma 1 dall'articolo 17 del CAD. Questo attribuisce all'Ufficio per la transizione digitale i compiti relativi a:

- coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;



- indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
- accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità;
- analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione;
- indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- promozione delle iniziative attinenti all'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
- pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione;
- pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale.

Gli ulteriori "poteri" previsti dalla Circolare n. 3/2018

In base alla Circolare n. 3/2018, tale elenco è da considerare esemplificativo e non esaustivo. In ragione della trasversalità della figura, oltre che i compiti espressamente previsti dal CAD, la Circolare suggerisce di prevedere nell'atto di conferimento dell'incarico una serie di ulteriori "poteri", tra cui quelli di:

- costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell'amministrazione e/o referenti nominati da questi ultimi;



- costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
- proporre l'adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT).

La circolare suggerisce inoltre di attribuire al RTD la competenza a predisporre il Piano triennale per l'informatica della singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia digitale, nonché la relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio da trasmettere al vertice politico o amministrativo che ha nominato il RTD.

Dopo la nomina: la pubblicazione in IPA

Una volta nominato il Responsabile Transizione Digitale, le amministrazioni devono registrarne i dati su **Indice delle Pubbliche Amministrazioni** (IPA), l'elenco pubblico gestito da AgID, contenente i domicili digitali delle PA da utilizzare per le comunicazioni, lo scambio di informazioni e l'invio di documenti tra PA, gestori di pubblici servizi e privati.

A tal fine, dal 1° dicembre 2017 è stato predisposto all'interno dell'anagrafica di ogni ente un campo denominato "Ufficio per la transizione al digitale", il cui responsabile coincide con il "Responsabile per la Transizione al Digitale". Il campo è inserito automaticamente in fase di accreditamento di ciascun Ente su IPA, e non può essere eliminato. Spetta al referente IPA dell'Ente inserire il nominativo del Responsabile per la transizione al digitale e gli ulteriori dati richiesti, seguendo le indicazioni fornite da AgID.

Fanno eccezione le Istituzioni scolastiche ed educative statali. Infatti, dopo la nota del MIUR n. 5 del dicembre 2019 (vedi sopra), da marzo 2020 il campo dedicato all'Ufficio per la transizione al digitale nell'anagrafica degli 8.562 istituti di ogni ordine e grado censiti in IPA riporta automaticamente i riferimenti del RTD del Ministero.

Sono previste sanzioni per la mancata Transizione Digitale?

Sì! L'art. 41 del Decreto Semplificazioni Bis ha novellato il CAD introducendo l'art. 18 bis rubricato "violazione degli obblighi di transizione digitale".

Questa norma conferisce ad AGID (l'Agenzia per l'Italia Digitale) il potere di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto non solo delle disposizioni del CAD ma anche "di ogni altra



norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee Guida e nel Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AGID potrà quindi richiedere ed acquisire presso gli enti dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria.

La norma disegna per AgID un ruolo molto ampio di controllo potendo essa acquisire elementi qualora i dati non siano stati forniti o siano incompleti o non veritieri ovvero quando dagli elementi acquisiti risulti che sono state commesse una o più violazioni al CAD o a norme in materia di innovazione tecnologia e digitalizzazione procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

Ove venga accertata la sussistenza delle violazioni contestate, Agid assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. Le predette segnalazioni sono pubblicate a cura dell'Agid su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

Quando scatta la sanzione

La norma indica al comma 5 le ipotesi tassative in cui Agid irroga la sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla tra il minimo di **euro 10.000 ed il massimo di euro 100.000** qualora il soggetto pubblico non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta entro il termine assegnato: In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri; violazione degli obblighi previsti dall'art. 5 CAD concernenti la messa a disposizione della piattaforma per i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti e quelli basati sull'uso del credito telefonico; violazione degli obblighi previsti dall'art. 50-ter, comma 5, CAD concernenti il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati ed il divieto di modifica della titolarità del dato. violazione degli obblighi previsti dall'art. 64, comma 3bis, CAD concernente l'utilizzo delle identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.



violazione degli obblighi previsti dall'art. 64-bis CAD concernente la fruizione da parte degli utenti dei servizi in rete tramite punto di accesso nonché la progettazione e sviluppo dei sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità e l'adozione degli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.

violazione degli obblighi previsti dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 concernente il riconoscimento del diritto all'identità digitale ed al domicilio digitale

violazione degli obblighi previsti dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernenti la migrazione dei centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici verso l'infrastruttura sviluppata presso la Presidenza del Consiglio di Ministri o in alternativa verso infrastruttura avente analoghe caratteristiche o il cloud compatibilmente con i livelli minimi di sicurezza, affidabilità capacità e risparmio energetico fissato dal regolamento di Agid d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La norma fa espresso richiamo all'impianto complessivo della disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, pertanto, l'Agid potrà, tra l'altro, assegnare al trasgressore un termine per memorie, concedere audizione, ridurre la sanzione pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oppure procedere con ordinanza ingiunzione qualora non siano state accolte le memorie endoprocedimentali.

Con chi si interfaccia il RTD

In virtù della trasversalità delle funzioni svolte e della sua capacità di agire su tutti gli uffici e le aree dell'ente, il Responsabile per la transizione al digitale è chiamato a operare in stretta collaborazione con alcune figure rilevanti nell'ambito del processo di digitalizzazione e riorganizzazione degli enti.

Le figure previste dalla legge

Proprio la Circolare n. 3/2018 ha messo in evidenza l'importanza di adottare **opportuni strumenti di raccordo e consultazione** tra il RTD e soggetti interni all'amministrazione, citando in particolare tre figure espressamente previste dalla legge:



- il **Responsabile della gestione documentale** ([DPR 28 dicembre 2000, n. 445](#) art. 61 co. 2; [DPCM 3 Dicembre 2013](#), art. 4): figura chiave per la dematerializzazione dei processi, cui spetta, tra le altre cose, predisporre lo schema del manuale di gestione documentale, che deve essere coerente con il piano di digitalizzazione dell'ente. Lo stesso CAD richiama espressamente la necessità che il responsabile del sistema di gestione dei documenti informatici operi d'intesa con il dirigente dell'ufficio per la transizione al digitale (art. 44, co. 1-*bis*).
- il **Responsabile per la protezione dei dati personali** (art. 37 del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#)): figura chiamata ad assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione della [normativa in materia di protezione dei dati personali](#). Il coordinamento con il RTD è fondamentale per lo sviluppo di sistemi informativi e servizi online conformi ai principi *data protection by default* e *by design*.
- il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** ([legge 190/2012](#), art. 1, co. 7 come modificato dal [d.lgs. 97/2016](#)): la collaborazione tra le due figure è in questo caso essenziale per garantire che l'applicazione delle tecnologie ai processi di riorganizzazione dell'ente rispondano a adeguate caratteristiche di [trasparenza](#) e ai principi dell'amministrazione aperta.

Siamo presenti sul Mepa

